



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione n. 284

In data 29/11/2018

OGGETTO: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. ADOZIONE

L'anno 2018 , addì 29, del mese di Novembre, alle ore 17:00 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

| Cognome e Nome | | Presente/Assente |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Codognotto Pasqualino | Sindaco | Presente |
| Carrer Gianni | Vice Sindaco | Assente |
| Arduini Annalisa | Assessore | Presente |
| De Bortoli Elena | Assessore | Presente |
| Scodeller Sandro | Assessore | Presente |
| Cassan Cristina | Assessore | Assente |

N. Presenti 4 N. Assenti 2

Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 25.09.2014 l'Amministrazione ha definito le linee guida per la definizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 Novembre 2001, n.35 di un progetto strategico di interesse Regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est", riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico nell'accordo da stipulare tra Amministrazione Comunale, Regionale, Provinciale, gli Enti coinvolti ed i soggetti privati.

-che nel medesimo provvedimento è stato dato mandato al Sindaco affinché, sulla scorta delle linee guida stabilite e degli approfondimenti istruttori derivanti dall'esame del progetto in Conferenza dei servizi, proceda a definire i contenuti dell'accordo in oggetto, dando atto nel contempo che terminati i lavori l'accordo siglato sarà sottoposto nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale per la ratifica;

-che in data 7 ottobre 2014 è stata trasmessa alla Sezione Urbanistica ed alla Sezione Turismo della Regione Veneto dalla Ditta Attuatrice, Immobiliare Nettuno S.p.a. la proposta di Accordo di Programma del Progetto Strategico di interesse regionale "Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione Est", successivamente integrata;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02.03.2017 è stato ratificato l'accordo di programma di cui trattasi;

- che in data 03 Maggio 2017, con decreto del Presidente della Regione Veneto n. 58 , è stato approvato e reso esecutivo l'accordo di programma "Progetto strategico per la riqualificazione ed il rilancio turistico di Bibione Est " ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n.35, nel quale si prevede che l'esecuzione delle opere pubbliche e private assoggettate al rilascio dei successivi titoli abilitativi, nonché gli impegni della Ditta Attuatrice nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento sia disciplinato da apposita convenzione urbanistica;

-che in data 03 ottobre 2017 è stata stipulata tra il Comune e la Ditta Immobiliare Nettuno S.p.a. la convenzione urbanistica per la realizzazione dell'accordo di cui trattasi, Rep. n. 2993 – n. 2466 di raccolta del Notaio Dott. Roberto Cortellazzo di San Michele al Tagliamento, registrata a Portogruaro il 05 ottobre 2017 al n. 2210 serie 1T;

-che l'accordo di programma succitato all'art. 11 prevede che "sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nell'accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti purchè non riguardino i presupposti dell'Accordo stesso e non incidano sul dimensionamento , le previsioni e le norme di PRG; nel qual caso l'eventuale modifica dovrà essere apportata mediante formale modifica dell'accordo . Si precisa, in particolare, che ogni modifica e/o variante che possa interessare le sole disposizioni attuative del presente accordo, senza incidere sul dimensionamento, le previsioni o le norme del P.I. potrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale mediante le procedure di legge previste per la variante agli strumenti urbanistici attuativi" ;

Vista la richiesta Prot. n. 21714 del 12.07.2018 e successiva integrazione prot. n. 33763 del 09.11.2018 con

la quale viene richiesta l'approvazione ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. di una variante all'accordo in oggetto, esclusivamente normativa e che prevede la modifica del punto 4.05 "Sagoma di massimo inviluppo" dell'art. 4 "Definizione e prescrizioni generali" al fine di consentire una migliore distribuzione dei volumi, ritenuta necessaria viste le esigenze tecniche emerse in fase di progettazione esecutiva, dando atto che tale modifica rispetta gli obiettivi, le direttive e le destinazioni d'uso già approvate;

Ritenute le modifiche all'accordo di programma attuabili poiché non incidono sul dimensionamento e dunque di apportare una variante all'accordo stesso con la modifica dell'art.4 – punto 4.05 delle relative N.T.A., inserendo la possibilità di utilizzare parte della cubatura residua, precisamente mc. 750,00, all'interno della sagoma di massimo inviluppo relativa alle "Strutture ricettive alberghiere" per realizzare strutture funzionali alle "Residenze turistiche", prevedendo inoltre la possibilità di realizzare al di fuori dei limiti di massimo inviluppo esclusivamente vani tecnici a servizio degli edifici;

Dato atto della necessità di adottare una variante all'Accordo di cui trattasi ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati Prot. n. 21714 del 12.07.2018 e successiva integrazione Prot. n. 33763 del 09.11.2018, che depositati agli atti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto :

- Relazione illustrativa e verifica assoggettabilità alla VAS;
- Asseverazione geologica;
- Asseverazione idraulica ;
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale ;
- Norme Tecniche di Attuazione – Variante;

Visto l'art. 20 della L.R. n. 11/2004

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all'art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamate

- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE";
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il PEG per triennio 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante "Approvazione PEG / Piano degli obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020";
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo provvedimento l'approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi espressi in premessa, che si danno qui per integralmente riportati, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. la variante all'accordo di programma in oggetto, esclusivamente normativa e che prevede la modifica del punto 4.05 "Sagoma di massimo inviluppo" dell'art. 4 "Definizione e prescrizioni generali" al fine di consentire una migliore distribuzione dei volumi, ritenuta necessaria viste le esigenze tecniche emerse in fase di progettazione esecutiva, dando atto che tale modifica rispetta gli obiettivi, le direttive e le destinazioni d'uso già approvate; precisando che tale modifica consente, come descritto nella relazione illustrativa di variante, la realizzazione di volumetrie integrative, quali:
 - integrazione al piano terra delle aree da destinare a servizi igienici previsti per gli utenti del Solarium (utenti sia della struttura alberghiera che delle residenze turistiche) inizialmente previsti all'interno del volume alberghiero, su un'area scoperta interna alla sagoma di massimo inviluppo della struttura ricettiva alberghiera, in prossimità del bar e del ristorante a servizio del solarium che coprono una superficie di 72 mq per un volume di mc. 288;
 - integrazione delle aree da destinare esclusivamente a vani tecnici e/o di servizio poste ai piani terra, primo e secondo sempre all'interno della sagoma di massimo inviluppo della struttura ricettiva alberghiera;
 - integrazione dello spazio da destinare a solarium;
e, precisamente mc. 750 di cubatura residua da utilizzare all'interno della sagoma di massimo inviluppo della "Struttura ricettiva alberghiera"; prevedendo inoltre la possibilità di realizzare al di fuori dei limiti di massimo inviluppo esclusivamente vani tecnici a servizio degli edifici;

2. di dare atto che la variante di cui trattasi è composta dai seguenti elaborati, Prot. n. 21714 del 12.07.2018 e successiva integrazione Prot. n. 33763 del 09.11.2018, che depositati agli atti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Relazione illustrativa e verifica assoggettabilità alla VAS;
 - Asseverazione geologica;
 - Asseverazione idraulica ;
 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale ;
 - Norme Tecniche di Attuazione – Variante;

3. di dare atto che saranno effettuati per la variante in oggetto il deposito, la pubblicazione e quanto ulteriormente disposto per il perfezionamento dell'iter amministrativo prescritto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e dal dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri;

5. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i e dell'art. 5, comma 13, lett. b) del D.L. 70/2011 convertito in legge.

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
28/11/2018

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
Arch. Alberto Gherardi

F.TO

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 E S.M.I. ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL "PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO TURISTICO DI BIBIONE EST" AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 29 NOVEMBRE 2001 , N.35. ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
28/11/2018

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 29/11/2018 n.284 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Codognotto Pasqualino

IL Segretario GENERALE

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 24/12/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 12/12/2018

L'impiegato di Segreteria

Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 12/12/2018

L'impiegato di Segreteria

Nicola Emmanuelli

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 12/12/2018

L'impiegato di Segreteria

Nicola Emmanuelli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA EMMANUELLI

CODICE FISCALE: IT:MMNCL79T15F770H

DATA FIRMA: 12/12/2018 11:49:13

IMPRONTA: 38616130333465346335646433323331633964353333383865326434623465306664386533313137